



PROGETTO	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 DI SFIRS S.p.A.
STATO	DEFINITIVO
DATA	26 GIUGNO 2026

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D.
LGS. 231/01**

PARTE SPECIALE – A –

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

INDICE

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	5
2. BREVE DESCRIZIONE DEI REATI E DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE	8
3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI	29
4. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	31
5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	31
6. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	34
7. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	40

Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

Sono di seguito riportati i reati-presupposto richiamati dalle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 24, rubricato “*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*”:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa (in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, comma 2, c.p.).

Art. 25, rubricato “*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*”

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.)
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)
- Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)

- Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)

* * *

Definizioni comuni.

“Pubblica amministrazione”

Per “pubblica amministrazione” (in seguito: PA) si intende, agli effetti della legge penale, qualsiasi persona giuridica che abbia o curi un interesse pubblico e che svolga, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi, un’attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Fanno capo alla PA gli enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”. In particolare, l’art. 1 comma 2, d. lgs. 165/01 definisce pubbliche amministrazioni tutte le amministrazioni dello Stato., le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli IACP, le Camere di Commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le Aziende e gli enti del SSN, l’ARAN, e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1970.

*

“Pubblico ufficiale”

Ai sensi dell’art. 357 comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione, legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

*

“Incaricato di un pubblico servizio”

L’art. 358 c.p. definisce “soggetti incaricati di un pubblico servizio [...] coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

L’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale dipende da una valutazione di carattere oggettivo (volta a verificare se l’attività svolta è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi) e di carattere funzionale (intesa a controllare se quella stessa attività si presenti nella sua concreta manifestazione come caratterizzata dalla possibilità di esercizio di taluni poteri tipici della pubblica funzione – poteri autorizzativi o certificativi – ovvero come la manifestazione o la realizzazione della volontà della pubblica amministrazione).

*

“Concessione di pubblico servizio”

Nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo. Il concessionario di pubblico servizio è pertanto chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario stesso. La concessione di servizi riguarda dunque sempre un rapporto trilaterale, fra la Pubblica Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

*

“Denaro o altra utilità”

La locuzione in esame, prevista in alcuni reati contro la pubblica amministrazione, deve essere intesa nel senso più ampio, come tutto ciò che per la persona rappresenta un vantaggio – materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale – oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un *dare* quanto in un *facere* e ritenuto rilevante dalla consuetudine e dal convincimento comune; tanto da far rientrare nel concetto di utilità anche le prestazioni sessuali.

Criteri distintivi di massima

Di seguito si forniscono alcuni “indici” che potranno essere considerati per risolvere i casi concreti che si prospetteranno. In particolare, sulla base di quanto illustrato nei paragrafi che precedono, si ritiene che possano essere considerati enti pubblici le seguenti strutture:

- **enti pubblici territoriali e non territoriali:** è opportuno far riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lg. 30 luglio 1999, n. 300;
- enti istituiti e **regolamentati con legge dello stato**;
- società con **partecipazione pubblica** totalitaria o prevalente;

- società controllate da società con **partecipazione pubblica** totalitaria o prevalente;
- società che debbono obbligatoriamente procedere alla stipulazione di contratti di fornitura di servizi attraverso il **ricorso a gare d'appalto**.

2. BREVE DESCRIZIONE DEI REATI E DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale fattispecie criminosa tutela l'**interesse** dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea al corretto impiego degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse. Ad essere lesi (o posti in pericolo) dalla condotta penalmente sanzionata sono, infatti, da una parte, l'interesse patrimoniale dell'Ente erogante i contributi; dall'altra, soprattutto, l'interesse, spettante all'Ente medesimo, alla corretta individuazione degli obiettivi in vista dei quali impiegare le proprie risorse finanziarie.

Si tratta di un reato proprio. La norma richiede infatti la presenza, in capo al **soggetto attivo**, di due requisiti: uno negativo ed uno positivo. Deve trattarsi, in primo luogo, di un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione; inoltre, deve aver ricevuto legittimamente un finanziamento pubblico.

Presupposto della condotta riguarda la **finalità** delle erogazioni, che devono essere destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse. È evidente, dal tenore letterale, che deve trattarsi di opere ancora da eseguire o attività ancora da intraprendere, oppure di opere iniziate ma non ancora ultimate

La **condotta tipica** si realizza allorquando l'agente, a prescindere dalle finalità dallo stesso perseguite (è sufficiente, infatti, il **dolo generico**), non utilizza le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Con evidente distrazione, anche parziale, dei fondi ottenuti: senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il **momento consumativo** del reato coincide con la condotta distrattiva.

È ammissibile il **tentativo**.

*

Tale ipotesi di reato si può quindi configurare qualora, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici o di derivazione comunitaria, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui le stesse erano destinate.

Il reato è stato contestato, ad esempio, al legale rappresentante di un'impresa di costruzioni che aveva ricevuto un finanziamento pubblico per realizzare appartamenti da destinare a dipendenti pubblici, il quale, invece, aveva ceduto gli immobili a soggetti privi dei requisiti normativi.

* * *

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il **bene giuridico** tutelato dal reato sopra richiamato coincide, nel primo periodo, con il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, sia essa interna o relativa all'Unione europea e, con riferimento all'ultimo comma, con gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Si tratta, chiaramente, di un reato comune, posto che il **soggetto attivo** viene individuato in “chiunque” realizzi la condotta tipica indicata dalla disposizione.

La prima parte del primo comma, individuandolo in “chiunque” attui la condotta vietata, prevede un **reato comune**. Il periodo successivo, invece, introduce una variante del reato nella quale il **soggetto attivo** può essere soltanto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ipotesi nella quale, alla realizzazione del fatto in determinate modalità consegue l'applicazione di una cornice edittale più severa. I **soggetti passivi** sono indicati espressamente dalla disposizione normativa e sono rappresentati dagli enti che procedono alla erogazione dei finanziamenti: Stato, enti pubblici ed Unione europea.

La **condotta tipica** è realizzabile, da parte dell'agente, in forma attiva ovvero omissiva, senza il perseguimento di alcune specifica finalità (è richiesto, infatti, il **dolo generico**). La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui

consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. La condotta omissiva consiste, di contro, nel non fornire i dati e le informazioni necessarie all'ente erogatore: omissione da cui consegue l'indebita percezione – a favore del soggetto attivo o di terzi – delle erogazioni. L'ultimo periodo del primo comma, infine, introduce un'aggravante per il caso in cui il fatto offenda un preciso **bene giuridico**, gli interessi finanziari dell'Unione europea, ed il danno o il profitto superino la soglia dei 100.000 euro: questa variante del reato, richiede l'**abuso della qualità o dei poteri** dell'agente, soggetto qualificato.

Diversamente da quanto previsto in materia di “Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis)”, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il **momento consumativo** coincide proprio con (l'indebito) ottenimento dei finanziamenti.

È ammissibile, altresì, il **tentativo**.

In conclusione, deve evidenziarsi come il reato in esame sia residuale rispetto alla fattispecie criminosa di “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” di cui all'art. 640-bis c.p., nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

*

Si segnala, a titolo di esempio, la condanna del rappresentante di un'impresa, incaricata della realizzazione di alcuni lavori da parte di un Consorzio, per aver falsamente attestato, attraverso autocertificazioni, di aver pagato quanto dovuto a fornitori e subappaltatori al fine di ottenere il pagamento delle fatture per le prestazioni eseguite. L'adempimento degli obblighi nei confronti dei fornitori, dal condannato falsamente attestato, costituiva espressa condizione all'erogazione dei contributi, in tal modo integrando l'elemento oggettivo della presentazione di dichiarazioni false, strumento per mezzo del quale si sono indebitamente ottenuti i finanziamenti (v. Cass. Sez VI, 15.10.2020, n. 5474).

* * *

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

La norma è posta a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, sia quanto alla conclusione dei propri contratti che quanto alle vendite giudiziarie etc. Perciò ad essere incriminato è l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti che siano realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori (violenza o minaccia) o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

L'ambito di applicazione della norma riguarda solo le ipotesi in cui, in qualsiasi forma, si proceda in forma di gara o licitazione privata, espressioni utilizzate in termini generali nel senso di contratti conclusi con una qualsiasi forma di competizione tra i concorrenti.

Il reato presuppone che vi sia stato inizio della procedura di gara, quindi, che almeno sia stato pubblicato il bando, e si realizza quando:

- la gara venga impedita, ovvero non possa essere effettuata a causa di uno dei mezzi suddetti;
- la gara venga turbata, nel senso che ne venga alterato il regolare svolgimento per influenzarne il risultato rispetto a quello cui si giungerebbe senza l'intervento perturbatore.

Il reato ha natura plurioffensiva in quanto i beni protetti dalla norma sono due, quello della Pubblica Amministrazione alla regolarità delle proprie gare e, poi, l'interesse della parte privata; quest'ultimo interesse viene inteso dalla giurisprudenza in modo vario, talora come interesse dei singoli interessati alla partecipazione nel rispetto delle regole ed in altri casi come interesse della comunità alla libertà di competizione e concorrenza

Ai fini di questo reato, alla amministrazione è equiparato anche il soggetto privato che indice la gara per conto della stessa (Cass. VI, n. 18604/2012), a qualsiasi titolo eserciti il ruolo di "stazione appaltante" (Cass. VI, n. 49266/2017) nonché il soggetto privato che gestisce un servizio pubblico in concessione in riferimento alle gare collegate all'esercizio del servizio (ad es. nella gestione di un aeroporto, la norma riguarda gli appalti per i servizi di assistenza al volo ma non quelli relative alla gestione dell'offerta commerciale ai passeggeri in attesa) (Cass. VI, n. 11366/2020).

Il reato può essere realizzato da "chiunque". Non si richiede neanche che il reo (od almeno uno di loro) sia parte del procedimento amministrativo, potendo realizzare il reato anche chi non sia un concorrente alla gara

Si tratta di un reato di pericolo che si configura, oltre che nel caso in cui il danno sia reale ed immediato, anche quando sia solo mediato e potenziale (Cass. VI, n. 35535/2011), il che comporta che il reato è integrato per il solo fatto che gli accordi collusivi siano idonei a influenzare l'andamento della gara.

* * *

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con

doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma è stata introdotta con la legge n. 136/2010 che ha anche, fra l'altro, incrementato la pena per la turbata libertà degli incanti; ha completato la tutela apprestata da quest'ultima sanzionando il medesimo tipo di condotte, se antecedenti al bando di gara, e, comunque finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente. La condotta consiste, quindi, nel turbare il procedimento di definizione del contenuto del bando di gara "o di altro atto equipollente" per il condizionamento della scelta del (futuro) contraente.

La norma nasce dalla esigenza di intervenire nella fase in cui, secondo prassi degenerate, intervengono gli accordi mirati al confezionamento di un "bando su misura" del candidato che si intende favorire.

La sua peculiarità, quindi, rispetto all'articolo 353, è di essere una ipotesi di turbativa "dall'interno" della amministrazione

Pur se la norma prevede che il reato possa essere commesso da "chiunque", le vicende concrete non sembrano poter prescindere dall'esistenza di un soggetto che collabori dall'interno della amministrazione, pur se non necessariamente concorrente, potendo anche essere vittima di violenza o minaccia.

* * *

Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il **bene giuridico** tutelato è dato dal buon andamento della pubblica amministrazione e, segnatamente, il corretto funzionamento dei servizi pubblici.

Viene comunemente identificato come **reato proprio** potendo essere commesso da chi ha assunto obblighi contrattuali nei confronti dello Stato, di un ente pubblico o di un soggetto che eroga servizi di pubblica necessità. Secondo una diversa impostazione, si tratterebbe di un reato comune, laddove si consideri la possibilità che l'agente sia il soggetto, ad esempio, soltanto incaricato della fornitura.

Presupposto della condotta tipica è la vigenza di un **contratto** tra l'agente ed uno dei

soggetti sopra richiamati: non è richiesta una determinata forma di contratto, bensì è sufficiente ogni strumento contrattuale finalizzato a mettere a disposizione della pubblica amministrazione beni o servizi ad essa necessari.

Con il termine “fornitura” utilizzato nella disposizione devono intendersi sia le cose che le opere, e dunque anche il “facere” che comprende le prestazioni materiali e le attività tecniche e lavorative di un’impresa tese ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico.

Relativamente all’elemento soggettivo, è richiesto il **dolo generico**, che si concretizza nella **consapevolezza** di consegnare cose in tutto o in parte difformi, per origine, provenienza qualità o quantità, in modo significativo dalle caratteristiche pattuite o disposte con legge o atto amministrativo. Non è richiesto un comportamento ingannevole, essendo sufficiente la malafede nell’eseguire il contratto in difformità rispetto quanto convenuto, consistendo il dolo del reato in questione nella **cosciente volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite** (Cass. VI, 18/09/2020 n. 28130).

Secondo l’orientamento maggioritario, nella disposizione in commento il termine “frode” non si riferisce ad un comportamento ingannevole, estrinsecandosi in qualsiasi inadempimento effetto di malafede contrattuale – nonostante la presenza di opinioni discordanti in dottrina e giurisprudenza, secondo le quali per aversi il delitto in questione sarebbe necessaria una condotta comprensiva dell’utilizzo di un espediente malizioso ed ingannevole.

Entrambi gli orientamenti conducono, nondimeno, alla medesima conclusione rispetto al rapporto tra la fattispecie in parola e quella di **truffa**: ove ricorrano gli elementi costitutivi di quest’ultima, qui non necessari, è configurabile il **concorso tra i due delitti**.

Lo stesso deve affermarsi rispetto alla configurabilità del concorso tra la frode nelle pubbliche forniture e la truffa aggravata ai danni dello Stato.

Si tratta di un **reato istantaneo**, che si consuma nel momento dell’esecuzione dell’obbligo contrattuale in difformità rispetto a quanto pattuito.

È configurabile il **tentativo**.

Inoltre, sul piano sanzionatorio all’ente sarà applicabile la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote** (minimo: 100 quote); se, in seguito alla commissione del delitto, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In ogni caso, si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

La Suprema Corte ha di recente affermato che integra il delitto in esame la condotta del rappresentante di un'azienda aggiudicataria di un appalto che utilizzi ripetutamente materie prime differenti da quelle previste in un capitolato speciale d'appalto.

In particolare, viene esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p. laddove l'inadempimento relativo alla somministrazione di beni o servizi si concretizzi in plurimi atti che escludano l'occasionalità necessaria per la sua applicazione, evidenziando, invece, il carattere abituale della condotta.

* * *

Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

(...)

L'ipotesi di reato rilevante ai fini della responsabilità dell'ente concerne esclusivamente la fattispecie di truffa aggravata dall'aver commesso il fatto in danno dello Stato, di un altro ente pubblico **o dell'Unione europea**.

Il **bene giuridico** tutelato attiene alla libertà del consenso ed alla integrità del patrimonio dei soggetti passivi. Si tratta di un reato comune, posto che il **soggetto attivo** viene individuato in "chiunque" realizzi la condotta tipica indicata dalla disposizione. I **soggetti passivi** sono indicati espressamente indicati dalla norma, sono rappresentati lo Stato, gli enti pubblici e l'Unione europea.

Siffatta ipotesi delittuosa si configura nella **condotta** di chi, per realizzare un ingiusto profitto (non necessariamente di natura patrimoniale), ponga in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di natura necessariamente economica) ai soggetti passivi sopra richiamati. È sufficiente che, in capo all'agente, sussista l'elemento soggettivo del **dolo generico**, precedente o concomitante all'azione esecutiva ma mai susseguente alla stessa.

Trattandosi di reato a **consumazione** istantanea e di danno, il momento perfezionativo del reato coincide con la realizzazione della condotta tipica e la conseguente diminuzione patrimoniale in danno del soggetto passivo.

È ammissibile, altresì, il **tentativo**.

*

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

* * *

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Tale ipotesi delittuosa tutela, a differenza dell'art. 640 comma 2 n. 1, c.p., il **bene giuridico** della funzione pubblico-amministrativa.

Con riferimento alla **struttura del reato** si rinvia a quanto già esposto riguardo al reato di truffa: occorre precisare, tuttavia, come il legislatore ha inteso restringere e specializzare l'oggetto materiale della frode rappresentato, nell'art. 640 bis c.p., dai “*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate*” che debbono necessariamente essere “*concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea*”.

*

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongono in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

* * *

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter comma 2, c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Si tratta di un reato posto a presidio di un **bene giuridico** di portata patrimoniale, nonché relativo alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici. La **condotta tipica** attuabile da qualsivoglia soggetto (trattandosi di **reato comune**), può frazionarsi in due diverse modalità commissive. La prima consiste nell'alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico, inteso quale complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche. La seconda modalità di realizzazione attiene all'intervento senza diritto (con qualsiasi modalità) su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti. L'intervento dovrà pertanto riguardare una modificazione anche minima sui dati, informazioni o programmi; mentre potrà definirsi "senza diritto" ogniqualevolta sia compiuto da chi non ha alcuna facoltà legittima al riguardo.

Per effetto del D.lgs. n. 184 del 2021, si è aggiunta, accanto alle due originarie, una nuova ipotesi di applicabilità dell'aggravante di cui al comma secondo, la quale si concretizza nella circostanza che il fatto di reato abbia prodotto un trasferimento di denaro, anche in forma di valuta virtuale.

Altra innovazione riguarda la circostanza aggravante di cui al terzo comma, relativa alla realizzazione della condotta tipica con furto o utilizzo indebito dell'identità digitale altrui.

L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo generico**, consistente nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno (le nozioni di profitto e danno coincidono con quelle affrontate con riferimento all'art. 640 comma 2 n. 1, c.p.). Trattandosi di reato a **consumazione** istantanea e di danno, il momento perfezionativo del reato coincide con la realizzazione della condotta tipica e la conseguente diminuzione patrimoniale in danno del soggetto passivo.

È ammissibile, altresì, il **tentativo**.

* * *

Peculato (art. 314, comma 1, c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

La disposizione citata è da leggere in combinato disposto con la previsione dell'art. 25 del D.lgs. in analisi, il quale limita la responsabilità amministrativa dell'Ente ai soli casi in cui il reato in parola offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Di conseguenza, rispetto a quanto qui di interesse i **beni giuridici** tutelati sono il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione e soprattutto gli interessi finanziari dell'Unione europea.

È un **reato proprio**, potendo essere commesso soltanto da chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Il **soggetto passivo** si identifica nel soggetto titolare del bene oggetto di appropriazione e, mediamente, per effetto del combinato disposto citato, con le istituzioni dell'Unione europea.

La condotta tipica si sostanzia nell'appropriazione di denaro o di altro bene mobile altrui di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ha la disponibilità in ragione del proprio lavoro alle dipendenze o per conto del soggetto pubblico di appartenenza. Nel concetto di appropriazione rientra qualsiasi condotta **incompatibile con il titolo in virtù del quale si è nella disponibilità del bene** (alienazione, occultamento, rifiuto della restituzione, ecc.).

Sul piano dell'elemento psicologico, è richiesto il **dolo generico** integrato dalla coscienza e volontà dell'appropriazione del bene altrui, a prescindere dalle ragioni sottostanti a tale condotta.

Il **momento consumativo** è quello della realizzazione dell'appropriazione. È ammesso il **tentativo**.

*

Rientra, ad esempio, nell'alveo del peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p., l'ipotesi in cui l'incaricato di pubblico servizio usi per finalità private e per un consistente periodo di tempo, un bene di cui ha la disponibilità per esigenze istituzionali.

* * *

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

La norma è stata inserita nel codice penale in occasione dell'abrogazione dell'art. 323 c.p. (art. 9 D.L. n. 92/2024). Si tratta di condotte che in passato rientravano nel campo di applicazione dell'abuso d'ufficio e che il legislatore ha ritenuto dovessero mantenere rilevanza penale, nonostante l'abrogazione di tale reato.

Prevede come presupposto della condotta che il soggetto agente abbia la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui per ragione del suo ufficio o servizio.

La norma incriminatrice si perfeziona se tali beni vengono destinati ad un uso diverso da quello previsto per legge al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad altri o un ingiusto danno.

Giova rilevare che, con riguardo al rapporto con il previgente delitto di abuso d'ufficio, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato una parziale continuità normativa tra la fattispecie in parola e quella abrogata di cui all'art. 323 c.p., e, dunque, la rilevanza penale di talune condotte prima sussunte in quest'ultima fattispecie.

È stato, invero, osservato che *“La nuova fattispecie di indebita destinazione, dunque, interviene solo sulle condotte di “abuso distrattivo” di fondi pubblici, finora sussunte nell’art. 323 cod. pen., cioè quelle consistenti nel «mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche», pur sempre compatibili con i fini istituzionali dell’ente di appartenenza dell’agente pubblico. La locuzione «destina ad un uso diverso», infatti, in forza della clausola di riserva determinata utilizzata dal legislatore (che esclude in radice interferenze tra le condotte di “distrazione appropriativa” e di “abuso distrattivo”), implica pur sempre l’immanenza di una finalità pubblica, che, per quanto differente da quella prevista dal legislatore, deve pur sempre essere presente. Le condotte di indebita destinazione, originariamente ascrivibili alla fattispecie di abuso di ufficio, stante la continuità nella rilevanza penale del fatto (a fronte dell’omogeneità di elementi strutturali di fattispecie), continueranno, dunque, ad essere punibili ai sensi dell’art. 314-bis cod. pen. e si applicherà, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. la lex mitior costituita dalla nuova cornice edittale”* (Cass. Pen, Sez. VI., n. 4520/2025)¹.

¹ Analogamente, Cass. Pen., sez. VI, n. 18587/2025, rileva che il nuovo art. 314-bis c.p. ha operato: *“Una “gemmazione per distacco” - si è lucidamente osservato - dalla fattispecie dell’abrogato art. 323 cod. pen. di una sottofattispecie, «destinata a perpetrare l’incriminazione di una classe di condotte di abuso distrattivo, preservate al contempo, dall’effetto abrogativo che ha travolto la restante porzione di abuso, e da non volute “contaminazioni” con il più grave delitto di peculato». Una gemmazione che non riguarda, tuttavia, tutti i casi di abuso distrattivo in precedenza riconducibili al reato di abuso d’ufficio, rimanendo peraltro all’esterno della nuova fattispecie, a titolo meramente esemplificativo, le condotte di abuso*

La nuova fattispecie di cui all'art. 314-bis c.p. è da leggere in combinato disposto con la previsione dell'art. 25 del Decreto 231, il quale limita la responsabilità amministrativa dell'Ente ai soli casi in cui il reato in parola offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Di conseguenza, rispetto a quanto qui di interesse i beni giuridici tutelati sono il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione e soprattutto gli interessi finanziari dell'Unione europea.

* * *

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Richiamando quanto già affermato sul combinato disposto da effettuare con la disposizione di cui all'art. 25 del Decreto 231, i **beni giuridici** tutelati dalla fattispecie in esame sono il buon andamento, il decoro e l'imparzialità della pubblica amministrazione e gli interessi finanziari dell'Unione europea.

È un **reato proprio**, potendo essere commesso soltanto da chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

I **soggetti passivi**, anche in questo caso, sono il soggetto titolare del bene oggetto di ricezione o ritenzione e le istituzioni dell'Unione europea.

Il fatto di reato si incentra sulla condotta di ricezione o ritenzione indebita, che si realizza attraverso lo sfruttamento dell'errore del soggetto passivo: errore che non è frutto della condotta dell'agente, altrimenti integrandosi il delitto di truffa.

È richiesta la coscienza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o tenere il bene.

Il **momento consumativo** è quello della realizzazione della ritenzione o ricezione.

È ammesso il **tentativo**.

* * *

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

distrattivo aventi ad oggetto beni immobili, per i quali si deve ritenere essere intervenuta una reale abolitio criminis”.

Il delitto di concussione ha natura plurioffensiva: i **beni giuridici protetti** possono difatti ravvisarsi nel buon andamento, decoro ed imparzialità della pubblica amministrazione, nonché nella libera determinazione dei singoli cittadini anche in relazione al proprio patrimonio.

Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere unicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

Il **fatto tipico** previsto dall'art. 317 c.p. si realizza con la condotta del soggetto pubblico che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ossia strumentalizzando il proprio ruolo o funzione, costringe il **soggetto passivo** (che può essere rappresentato da chiunque, anche da una persona giuridica o da un altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, con conseguente coartazione della volontà (fisica o psichica).

L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo generico**: la consapevolezza e volontà in capo all'agente debbono ricoprire ogni elemento del fatto tipico previsto.

Il reato di concussione si **consuma** nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.

È configurabile il **tentativo**.

*

Tale fattispecie potrebbe ravvisarsi qualora un soggetto capace di impegnare la responsabilità della Società, abusando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute. Sempreché da tale ultima condotta derivi in qualche modo un vantaggio per l'ente.

* * *

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Tale ipotesi corruttiva tutela il **bene giuridico** del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. **Soggetto attivo** del reato è il pubblico ufficiale che riceve o accetta la promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per un terzo, per aver adempiuto alle proprie funzioni. Ad essere punito è, pertanto, l'asservimento della funzione e del potere del pubblico ufficiale a fronte dell'utilità scambiata o promessa.

L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo generico**: sicché la consapevolezza e volontà in capo all'agente devono ricoprire ogni elemento del fatto tipico previsto.

Il reato si **consuma** nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o è accettata la promessa. È configurabile il **tentativo**.

*

Tale reato può trovare attuazione nel caso in cui un soggetto corrisponda al pubblico ufficiale, anche periodicamente, denaro o altra utilità in cambio dell'asservimento della funzione pubblica verso gli interessi del privato; nel caso in cui la Società ne abbia tratto vantaggio.

* * *

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

La norma tutela il **bene giuridico** del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e punisce la **condotta** del pubblico ufficiale (**soggetto attivo**), in ragione di un accordo criminoso e in cambio di denaro o altra utilità promessi ovvero ricevuti, ritardi od ometta un atto del proprio ufficio ovvero ne compia uno contrario doveri dello stesso ufficio.

Qualora la ricezione del denaro o della utilità, ovvero la accettazione della promessa da parte dei soggetti attivi siano antecedenti alla condotta omissiva, dilatoria o contraria ai doveri d'ufficio, si configurerà la c.d. "corruzione antecedente"; nel caso contrario si parlerà, evidentemente, di "corruzione susseguente".

Si tratta, pertanto, di un **reato proprio** volto a sanzionare una condotta che si sostanzia un preciso rapporto di scambio c.d. sinallagmatico avente ad oggetto un atto d'ufficio in cambio di denaro o altra utilità.

Con riferimento all'elemento soggettivo, nella corruzione antecedente non potrà che atteggiassi a **dolo specifico**, richiedendosi all'agente il fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero di ometterne o ritardarne la sua esecuzione. Nella corruzione susseguente, invece, si dovrà fare riferimento al **dolo** generico, consistente nella rappresentazione e volontà - rispettivamente – di accettare e di dare la retribuzione per l'atto contrario già compiuto.

Il reato si **consuma** nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa. Discussa la configurabilità del **tentativo**.

*

Tale reato può trovare attuazione nella ipotesi in cui un soggetto, in qualità di corruttore (dunque assoggettabile a sanzione penale ai sensi dell'art. 321 c.p.- pene per il corruttore-

v. *infra*) corrisponda, al pubblico ufficiale, denaro o altra utilità affinché quest'ultimo ponga in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche con la omissione o il ritardo nel realizzare un siffatto atto, apportando eventualmente un vantaggio alla Società.

La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la condotta di corruzione per il consigliere comunale che in assemblea abbia votato a favore della variante urbanistica in cambio della promessa di una promozione sul lavoro formulata dall'imprenditore beneficiario della delibera. (Cass. Pen. 11 luglio 2013, n. 29789/13).

* * *

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La presente circostanza aggravante, riguardante sia la corruzione antecedente che susseguente, si applica tanto ai soggetti attivi di cui all'**art. 319 c.p.** che al **privato corruttore** (ex art. 321 c.p.). La **ratio** di siffatto inasprimento sanzionatorio deve ricercarsi nella maggiore gravità derivante dal peculiare oggetto della mercificazione criminosa (conferimento di pubblici impieghi etc.).

* * *

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La presente disposizione penale tutela molteplici **beni giuridici**: in primo luogo l'interesse al buon andamento e alla imparzialità della pubblica amministrazione; ma, soprattutto, l'interesse affinché la amministrazione della giustizia pervenga ad una decisione "genuina".

Si tratta di un **reato proprio**, posto che soggetti attivi del reato sono individuati nei soli **pubblici ufficiali** (e non negli incaricati di pubblico servizio stante la lettura tassativa dell'art. 320 c.p.) i quali, secondo la **condotta tipica** della norma, accettano la promessa o ricevono denaro o utilità nel perseguimento di un fine ben preciso: favorire o

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si tratta pertanto di una corruzione normativamente orientata.

L'**elemento soggettivo** nella corruzione in atti giudiziari è individuato nel dolo specifico, richiedendosi all'agente il fine di favorire o danneggiare una parte processuale.

Analogamente alle tipiche ipotesi corruttive, il **momento consumativo** del reato coincide con la avvenuta la dazione del denaro o della utilità, ovvero con la accettazione della promessa. Discussa, invece, la configurabilità del **tentativo**.

*

Tale reato potrebbe trovare attuazione nella ipotesi un soggetto idoneo ad impegnare la responsabilità della Società, in qualità di corruttore (dunque assoggettabile a sanzione penale ai sensi dell'art. 321 c.p.- pene per il corruttore- v. *infra*) e nell'interesse della Società corrisponda, al pubblico ufficiale (ad esempio testimone, giudice) denaro o altra utilità cosicché quest'ultimo favorisca o danneggi un altro soggetto processuale, apportando eventualmente un vantaggio alla Società. Non è necessario che dalla condotta corruttiva derivi necessariamente la condanna in sede penale: eventualità che potrebbe comportare un aggravio di pena.

* * *

Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il **bene giuridico** tutelato dalla norma è rappresentato esclusivamente dal regolare funzionamento della pubblica amministrazione. Si tratta, anche in questa ipotesi, di un **reato proprio**, posto che i **soggetti attivi** del reato vengono individuati nel pubblico ufficiale e nell'incaricato di pubblico servizio. Nonché nella persona "indotta", che risponderà con la reclusione fino a tre anni, o fino a quattro nell'ipotesi di cui all'aggravante indicata nella seconda parte del secondo comma.

La ragione della inclusione della "vittima" della concussione – in realtà concorrente necessario – tra i soggetti attivi del reato deve ricercarsi nella **condotta tipica** del reato in esame. In particolare, a differenza della concussione ex art. 317 c.p., la "induzione" operata dal soggetto pubblico od incaricato di pubblico servizio che, seppur abusando della propria qualità, lascia il privato nella condizione di potere scegliere tra valide

alternative al dare o promettere denaro o altra utilità. Il soggetto indotto, dunque, subita l'influenza, non vi resiste ma si determina all'agire conformandosi alla medesima, così realizzando la dazione o promessa. Rispetto alla coartazione propria della concussione, **l'induzione** non consegue a minaccia (è infatti nella dicotomia minaccia-non minaccia che le Sezioni Unite della Suprema Corte rinviengono il criterio discrezionale tra la costrizione propria della concussione ed il concetto in esame), bensì si concretizza nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione e nel silenzio o, finanche, nell'inganno che non verta sulla doverosità della dazione o della promessa – dovendo essere il privato totalmente consapevole del carattere indebito di tali atti, configurandosi altrimenti il delitto di truffa. In sintesi, la condotta induttiva non deve realizzarsi attraverso modalità evidentemente aggressive o coartanti.

Il **vantaggio indebito** conseguito dell'indotto, concorrente necessario, ne giustifica la punibilità.

L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo generico**, consistente nella completa rappresentazione e volontà del sistema concussivo. Il **momento consumativo** del reato coincide con la avvenuta la dazione del denaro o della utilità, ovvero con la relativa promessa. Configurabile appare, altresì, il **tentativo**.

*

Tale reato potrebbe trovare attuazione qualora, a fronte delle pressioni da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il soggetto capace di impegnare la responsabilità della Società – seppur libero di non cedere a siffatte pressioni – decida, comunque, di dare o promettere denaro o altra utilità all'induttore, nell'interesse della Società o arrecando alla stessa un vantaggio.

La giurisprudenza ritiene configurabile l'indebita induzione per la condotta dell'ispettore del lavoro che riceva una tangente dall'imprenditore per non andare a fondo con l'accertamento, nel caso in cui una verifica più ampia possa comportare per l'azienda sanzioni molto ingenti per le irregolarità rilevate, ma non denunciate dal pubblico ufficiale. In tale eventualità la sanzione si applica sia al pubblico ufficiale che al privato. (Cass. VI Sezione penale, 23 luglio 2013, n. 31957/2013). La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319-quater c.p. (così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012), necessita di una pressione psichica posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si caratterizza, a differenza della costrizione, che integra il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. per la conservazione, da parte del destinatario di essa, di un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un'aggressione più tenue e/o in maniera solo suggestiva, ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale, per conseguire un indebito beneficio (Cass., Sesta Sezione Penale n. 17943, del 18-04-2013)

* * *

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

La norma in esame estende al soggetto incaricato di pubblico servizio la applicazione dei reati di “Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)” e “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)”: colmando di fatto una lacuna legislativa dal momento che, le ultime due fattispecie citate, non includono direttamente l’incaricato di pubblico servizio tra i **soggetti attivi** degli stessi reati.

* * *

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

La norma si limita ad estendere al **corruttore** le pene già previste dagli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 310 c.p. La norma, pertanto, si applica sia alla corruzione antecedente che susseguente.

La *ratio* di siffatta estensione sanzionatoria trova fondamento nel fatto che la costruzione delle corruzioni in generale poggia sicuramente sulla figura del soggetto pubblico ma, allo stesso tempo, salda tra loro le corruzioni c.d. attiva e passiva in un **reato a concorso necessario**.

*

La disposizione in esame permette di evidenziare come, nelle ipotesi corruttive, il soggetto facente riferimento alla Società e capace di impegnarne la responsabilità operi quale “corruttore” e pertanto nelle vesti di concorrente necessario nella specifica fattispecie di volta in volta presa in considerazione.

* * *

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia

accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

La norma in esame punisce, al primo e secondo comma, l'**istigazione alla corruzione passiva**, per l'esercizio della funzione e propria, antecedente e susseguente. Per i **beni giuridici** tutelati si rinvia, necessariamente, alle fattispecie tipo. Il **soggetto attivo** è rappresentato in primo luogo dal privato che realizzi una specifica **condotta**: prometta od offra - al pubblico ufficiale ovvero all'incaricato di pubblico servizio - denaro od altra utilità non dovuti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. O per indurre lo stesso ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a porre in essere un atto contrario ai suoi doveri. L'offerta e la promessa non debbono, evidentemente, essere accettate. Ai commi terzo e quarto è punita, altresì, la **istigazione alla corruzione attiva** ove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che solleciti una promessa od una dazione siffatta per le finalità sopra richiamate ovvero, ai sensi del comma 4, per le finalità di cui all'art. 319. L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico** nelle istigazioni antecedenti; il **dolo generico** nelle istigazioni susseguenti. Il **momento consumativo** del reato coincide con l'offerta o la promessa, che debbono essere ricettizie: non rilevando le offerte o promesse non pervenute alla conoscenza del destinatario. Nel caso della istigazione alla corruzione attiva di cui ai commi terzo e quarto, il reato si consuma con la sollecitazione. Deve essere esclusa la configurabilità del **tentativo**. La disposizione in esame si differenzia dal **tentativo di induzione a dare o promettere utilità** è la effettiva posizione di parità che caratterizza l'ipotesi di istigazione in esame: a differenza del tentativo di cui all'art. 319 *quater* laddove emerge una maggiore intensità della pressione utilizzata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, peraltro, abusa della propria qualità.

*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione come sopra specificato, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

* * *

Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La norma in esame estende l'applicazione delle norme incriminatrici di gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione in rapporto a **soggetti operanti in diversi ambiti internazionali**.

Si tratta, in primo luogo, di diversi soggetti operanti nell'ambito comunitario: non solo i membri operanti nelle istituzioni comunitarie ma anche tutti i funzionari o agenti delle strutture amministrative dell'UE. Altresì, si fa riferimento a soggetti inquadrati nell'ambito della Corte penale internazionale ovvero, come previsto dal secondo comma, a persone che esercitino funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Infine, deve sottolinearsi l'avvenuta previsione – in conseguenza delle modifiche effettuate negli anni 2019 e 2020 – di nuovi soggetti attivi, quali: gli omologhi, sul piano delle funzioni e delle attività, dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio all'interno delle organizzazioni pubbliche internazionali; coloro i quali esercitano le funzioni e svolgono le attività appena menzionate in Stati non facenti parte dell'UE, ma nel solo caso in cui il fatto leda gli interessi finanziari dell'Unione; ed infine i soggetti che compongono le assemblee parlamentari internazionali o che fanno parte di un'organizzazione internazionale o sovranazionale ed ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

* * *

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma è volta a sanzionare condotte pre-corruttive nell'ambito di condotte, distorte, di lobbying. Il soggetto agente, al fine di corrompere o di far eseguire un atto contrario ai doveri d'ufficio al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, si fa dare denaro o altre utilità economiche, lasciando intendere al proprio interlocutore che utilizzerà le proprie conoscenze per consentirgli di conseguire la finalità illecita che costui si propone. La norma sanziona, altresì, chi da o promette il denaro o le altre utilità economiche.

Il reato è stato oggetto di diverse modifiche e trasformazioni nel corso degli anni e l'ultima versione del 2024 ha ridotto sensibilmente la portata della norma incriminatrice.

3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “A” del Modello, le seguenti:

Ref.	Attività sensibile
1PA	Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni relativi al personale (formazione, ecc.)
2PA	Gestione dei crediti d'imposta e delle agevolazioni per le assunzioni
3PA	Rendicontazione delle attività svolte in favore della Regione Autonoma della Sardegna
4PA	Attività di istruttoria preliminari alla deliberazione dell'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni
5PA	Gestione dei rapporti con l'organo deliberante
6PA	Verifiche e accertamenti in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
7PA	Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)

Ref.	Attività sensibile
8PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ASL / SPISAL – Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei posti di lavoro, etc)
9PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna
10PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Corte dei Conti
11PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori degli auditor della Comunità Europea
12PA	Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di intermediari vigilati (Banca d'Italia)
13PA	Gestione contenzioso e nomina dei legali esterni
14PA	Affidamento di lavori, servizi, forniture e consulenze
15PA	Gestione dei pagamenti
16PA	Acquisizione e progressione del personale
17PA	Incentivazione del personale
18PA	Gestione spese di trasferta del personale
19PA	Gestione spese di rappresentanza
20PA	Gestione sponsorizzazioni, liberalità doni e/o omaggi
21PA	Richieste alla pubblica amministrazione (o a soggetti concessionari di servizi pubblici) di concessioni, autorizzazioni o comunque titoli abilitativi
22PA	Rapporti con partner, consulenti e fornitori, o più in generale soci in affari

4. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale o della presente Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori e gli eventuali partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture);

nella misura in cui essi operino per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle aree di attività individuate come sensibili all’interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I predetti Destinatari devono osservare le regole e prescrizioni del Codice di comportamento SFIRS nonché dei Regolamenti adottati dalla Società, che si intendono integralmente richiamati per fare parte del presente Modello.

Ai fini dell’attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, **i Destinatari devono, inoltre, rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti** posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

- A.A.1 tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e in ogni caso nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, al fine di valorizzare la propria integrità e la reputazione della Società;
- A.A.2 partecipare ad attività che richiedono un rapporto con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le ipotesi di ispezione da parte di funzionari pubblici o delle autorità di pubblica sicurezza, soltanto se si è stati preposti ed autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti con delega del Consiglio di

Amministrazione, formale procura o nell'ambito e nei limiti del proprio ruolo e responsabilità;

- A.A.3 assicurare l'ordinata raccolta e conservazione della documentazione relativa a tutti i contatti intercorsi con la Pubblica Amministrazione, assicurandosi che per ogni procedimento risulti chiaramente individuabile il referente incaricato della Società;
- A.A.4 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività e dei procedimenti amministrativi, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni di maggior rischio;
- A.A.5 in ogni caso in cui ci si trovi coinvolti nello svolgimento di attività in favore o per conto della Regione Autonoma della Sardegna, agire nel pieno rispetto del principio costituzionalmente previsto del buon andamento della pubblica amministrazione, in modo tale da garantire l'efficacia e l'efficienza dei procedimenti pubblici;
- A.A.6 in ogni caso in cui ci si trovi coinvolti nello svolgimento di attività in favore o per conto della Regione Autonoma della Sardegna, agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, eguaglianza e legalità, in modo tale da consentire al pubblico di ritenere la pubblica amministrazione espressione di un potere neutrale ed indipendente e non soggetto a condizionamenti;
- A.A.7 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, garantire per sé e per i propri collaboratori adeguato aggiornamento sulla normativa vigente, in relazione ai propri compiti;
- A.A.8 garantire correttezza e buona fede in tutte le comunicazioni, dichiarazioni e informazioni previste dalla legge e dai bandi relativi a fondi agevolati o contributi, agevolando l'esercizio delle funzioni di verifica nel corso dell'attività di rendicontazione;
- A.A.9 selezionare le controparti per le prestazioni di lavoro autonomo o d'opera intellettuale secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, rotazione e sulla base di criteri oggettivi quali il rapporto qualità / prezzo e la capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- A.A.10 affidare incarichi professionali – ad esclusione degli incarichi di patrocinio legale in sede giudiziale – nelle sole ipotesi in cui siano rivolti alla trattazione di questioni e risoluzione di problemi che richiedono conoscenze e competenze eccedenti quelle proprie del personale interno alla Società.

- A.A.11 selezionare i fornitori, partner, collaboratori esterni, consulenti secondo principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, rotazione e sulla base di criteri oggettivi quali il rapporto qualità/prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato, soprattutto se dimostrate nel tempo;
- A.A.12 definire in forma scritta i compensi riconosciuti in favore di fornitori, eventuali partners o consulenti in genere, assicurando la ragionevole capacità di giustificare con adeguata evidenza le decisioni prese in relazione al tipo di incarico o di prestazione o di fornitura e al mercato di riferimento;
- A.A.13 assicurare che i pagamenti a favore di fornitori, eventuali partners o consulenti siano sempre riferiti e giustificati dal rapporto contrattuale e dagli accordi intrapresi con le controparti e sull'effettiva e valida ricezione dei beni o servizi concordati;
- A.A.14 effettuare le operazioni finanziarie in forza dei poteri di firma previsti dalle deleghe del Consiglio di Amministrazione e dalle procure, a seguito di adeguata autorizzazione al pagamento come previsto dalle deleghe organizzative interne;
- A.A.15 in ragione del proprio ruolo e responsabilità, assicurare che il processo di selezione delle risorse umane sia svolto secondo criteri di imparzialità e trasparenza, dimostrabile anche a conclusione del processo di selezione stesso.

È fatto, inoltre, espresso divieto ai predetti Destinatari di:

- A.A.16 esibire documenti falsi o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre od omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione, in relazione ai procedimenti relativi a fondi agevolati o contributi;
- A.A.17 presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione o alle altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- A.A.18 destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione o da altre Istituzioni Pubbliche nazionali o comunitarie a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- A.A.19 promettere ovvero offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, denaro, beni o, più in generale utilità di varia natura, inclusi i contributi diretti o indiretti a partiti ed organizzazioni politiche o altre organizzazioni e associazioni di riferimento politico, a loro rappresentanti e candidati a titolo di compensazione per atti del loro ufficio o per atti contrari ai doveri del loro ufficio;
- A.A.20 accordare vantaggi economici o utilità di qualsiasi genere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, se non nei limiti del modico valore e nell'ambito di

rapporti di cortesia, tali da non violare l'integrità e la buona reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come volti a conseguire uno scopo in favore della Società;

- A.A.21 sollecitare l'ottenimento o ottenere informazioni di natura riservata che possano compromettere l'integrità o la reputazione del richiedente e del rappresentante della Pubblica Amministrazione o che comunque violino la correttezza procedimentale della Pubblica Amministrazione;
- A.A.22 espletare qualsiasi attività, anche tramite interposta persona, diretta ad influenzare l'indipendenza di giudizio o di procedimento della Pubblica Amministrazione;
- A.A.23 utilizzare i fondi e i rimborsi per le spese di rappresentanza o di trasferta per finalità differenti a quelle cui tali fondi o rimborsi sono destinati;
- A.A.24 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale.
- A.A.25 riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alle tariffe vigenti; in particolare, evitare di dare preponderanza al raggiungimento degli obiettivi nella determinazione del compenso, valorizzando, al contrario, la parte fissa della retribuzione
- A.A.26 fornire o promettere di fornire informazioni e/o documenti riservati;
- A.A.27 riconoscere, o promettere, "premi" o "gratificazioni" di qualsiasi natura a soggetti impegnati in visite ispettive presso la Società;
- A.A.28 porre in essere, istigare, favorire o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la concretizzazione dei fenomeni di rischio corruttivo considerati;
- A.A.29 accettare o fare elargizioni in denaro, o altra utilità da/a terzi.

6. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO

I predetti Destinatari devono osservare le regole e le prescrizioni del Codice di comportamento SFIRS nonché dei Regolamenti adottati dalla Società, che si intendono integralmente richiamati per fare parte del presente Modello.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali di comportamento elencati nel precedente paragrafo, **i Destinatari devono, inoltre, rispettare i protocolli di controllo qui di seguito descritti** posti a presidio del rischio-reato sopra identificato:

- A.B.1 il Responsabile dello Staff Risorse Umane, ricevuta l'autorizzazione del Direttore Generale, predispone la documentazione necessaria per la partecipazione ai bandi

per l'erogazione di contributi, finanziamenti e agevolazioni per attività di formazione del personale;

- A.B.2 il Direttore Generale assicura, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando per l'erogazione di contributi, finanziamenti e agevolazioni per attività di formazione del personale e di successiva rendicontazione, la verifica documentata della correttezza, la completezza e la validità dei dati e delle informazioni di natura amministrativo – contabile in essa riportate;
- A.B.3 i documenti di presentazione della domanda per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e agevolazioni per attività di formazione del personale e di successiva rendicontazione sono approvati dal Consiglio di Amministrazione; copia della documentazione presentata è ordinatamente archiviata nel fascicolo relativo al bando;
- A.B.4 il Responsabile dello Staff Risorse Umane predispone la documentazione necessaria per l'ottenimento di crediti d'imposta e delle altre agevolazioni per le assunzioni;
- A.B.5 il Direttore Generale, in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento di crediti d'imposta e delle altre agevolazioni per le assunzioni, verifica la correttezza, la completezza e la validità dei dati e delle informazioni di natura amministrativo – contabile riportate, approva l'invio della documentazione stessa e, anche attraverso soggetti all'uopo delegati ne assicura l'ordinata archiviazione
- A.B.6 i dipendenti della Società sono responsabili della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni dagli stessi inserite all'interno del software "Dashboard", inerenti all'assegnazione alle commesse delle ore lavorate quotidianamente e la sommaria descrizione dell'attività svolta;
- A.B.7 il Responsabile dell'Area Programmazione e Controllo assicura che il software "Dashboard", utilizzato per la rendicontazione delle ore lavorate, sia protetto da un meccanismo di profilatura idoneo a limitare l'operatività degli utenti all'interno dello stesso;
- A.B.8 i Responsabili di Area/Staff/Unità verificano mensilmente la completezza, l'adeguatezza e l'accuratezza delle informazioni riportate dai dipendenti sul software "Dashboard"; ad evidenza del loro controllo, sottoscrivono per approvazione la copia cartacea del timesheet relativo a ciascun dipendente; la copia cartacea del timesheet approvato è archiviata a cura del personale della Unità Pianificazione e Controllo di Gestione;
- A.B.9 all'atto della predisposizione della relazione indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, recante la rendicontazione delle attività svolte dalla Società in favore della Regione, il Responsabile dell'Area Programmazione e Controllo, rivede la rispondenza tra le informazioni contenute all'interno delle copie cartacee

dei timesheet archiviate e le informazioni contenute all'interno del software "Dashboard", valutandone la conformità e la ragionevolezza; in seguito a tale controllo le informazioni registrate sul software "Dashboard" divengono imm modificabili;

- A.B.10 le richieste di partecipazione ai bandi per l'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni sono gestiti sulla base delle procedure aziendali e della documentazione di affidamento e comportano la necessaria partecipazione dell'Operatore e del Responsabile del Risk Management. Con la sottoscrizione, da parte dei predetti soggetti degli atti di rispettiva competenza, il documento – sia cartaceo che informatico – diventa imm modificabile e fissa le valutazioni effettuate ad esito della fase di competenza;
- A.B.11 con riferimento alle attività di istruttoria preliminare per l'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni relative a bandi gestiti attraverso procedura cartacea, il Responsabile del progetto dopo aver esaminato la documentazione pervenuta ed il parere emesso dall'operatore, emette il proprio parere conforme o difforme;
- A.B.12 con riferimento alle attività di istruttoria preliminare per l'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni relative a bandi gestiti attraverso procedura cartacea, l'Operatore e il Responsabile del progetto sottoscrivono a firma congiunta la relazione di accompagnamento della pratica che, corredata da lettera di accompagnamento del Direttore Generale, viene trasmessa all'organo deliberante per le delibere inerenti;
- A.B.13 in ottemperanza alle disposizioni sul controllo analogo, il Direttore Generale, previa validazione da parte del Consiglio di Amministrazione, trasmette, entro 30 giorni alla loro eventuale formale adozione, alla Direzione Regionale ai fini del controllo preliminare la documentazione elencata all'art. 2 del documento *"Disciplina relativa al controllo analogo per l'affidamento di attività in "house providing" agli organismi partecipati dalla Regione Sardegna"*;
- A.B.14 ogni eventuale ulteriore richiesta di spiegazioni o approfondimento da parte della Direzione Generale Regionale alla Società sospende il termine relativamente alla formulazione del parere tecnico e all'eventuale formazione del silenzio assenso. Ricevuti i chiarimenti richiesti dalla Direzione generale la formulazione del parere tecnico all'Organo politico è predisposto entro i tre giorni successivi; in tal senso l'Organo Politico, acquisito il parere, esprime il proprio indirizzo politico vincolante al Consiglio di Amministrazione della Società;
- A.B.15 entro febbraio di ogni anno, in ottemperanza alle disposizioni sul controllo analogo, il Direttore Generale, ai fini del controllo strategico, trasmette alla Direzione Regionale: il Piano degli Obiettivi (PdO) redatto dal Responsabile dell'Area Programmazione e Controllo ed approvato dal Consiglio di

Amministrazione, attraverso il quale la Società attua le strategie emanate dall'Amministrazione regionale; una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati nell'anno precedente, le motivazioni del mancato raggiungimento (qualora non siano raggiunti), le criticità eventualmente riscontrate ed il termine entro il quale si prevede di realizzarli; una relazione del controllo di gestione finalizzato alla verifica di efficienza, efficacia ed economicità delle azioni amministrative intraprese dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati;

- A.B.16 il Direttore Generale, in sede di ispezione da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna, viene affiancato dai Responsabili di Area/Staff/Unità interessati dalla verifica nella gestione dei rapporti quotidiani con gli ispettori per agevolarne le verifiche e tiene costantemente informati delle attività di verifica il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- A.B.17 il Presidente e/o Direttore Generale, ricevuta dalla Direzione Regionale la richiesta di informazione da parte della Comunità Europea provvede tempestivamente a raccogliere tutta la documentazione necessaria, coinvolgendo i Responsabili di Area/Staff/Unità di riferimento, per dare riscontro alle richieste. Ad evidenza della tempestiva evasione della richiesta viene archiviato nel protocollo in uscita (se cartaceo) o via pec la nota di accompagnamento del Direttore Generale con la documentazione di supporto necessaria;
- A.B.18 il Direttore Generale, in sede di ispezione da parte degli auditor incaricati dalla Comunità Europea, viene affiancato dai Responsabili di Area/Staff/Unità interessati dalla verifica nella gestione dei rapporti quotidiani con gli ispettori per agevolarne le verifiche e tiene costantemente informati delle attività di verifica il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- A.B.19 il personale dell'Unità di gestione del credito, analizzate le posizioni creditorie relative alle pratiche in sofferenza e la documentazione ad esse relativa, formula una proposta scritta al Direttore Generale in merito alla migliore tutela degli interessi della Società e alla eventuale convenienza di attivare azioni legali di recupero del credito e/o altre azioni funzionali e propedeutiche al recupero stesso; il Direttore Generale sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le pratiche affinché lo stesso deliberi lo stato di sofferenza delle stesse;
- A.B.20 il personale dell'Unità Legale e Contenzioso, con riferimento al contenzioso in generale del quale la Società dovesse essere parte attiva o passiva, propone in forma scritta al Direttore Generale, segnalando eventuali urgenze, le iniziative ritenute necessarie;

- A.B.21 il Direttore Generale propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione di promuovere e/o sostenere azioni giudiziarie attive o passive per qualunque oggetto e in qualunque grado di giurisdizione, individuando il legale esterno per l'affidamento della pratica, attingendo nell'apposita lista di accreditamento e rispettando il principio di rotazione degli incarichi secondo le procedure indicate nel Regolamento aziendale; delle determinazioni viene data notizia al Responsabile dell'Area Legale, Gare e Contratti;
- A.B.22 il Responsabile dell'Area Legale, Gare e Contratti predispone l'incarico da conferire al legale esterno per la gestione della pratica, assicurando la determinazione quantitativa degli onorari o attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione o valutando la congruità del preventivo reso dal professionista alla luce del Decreto del Ministero della Giustizia, n. 140/2012 e ss. mm. regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia;
- A.B.23 il personale dell'Unità Legale e Contenzioso, iscrive la pratica e le posizioni ad essa connesse nel Registro delle pratiche in contenzioso ed apre apposito fascicolo al cui interno sono archiviati, tra l'altro, l'incarico conferito al legale esterno e tutta la corrispondenza intercorsa con quest'ultimo;
- A.B.24 il personale dell'Unità Legale e Contenzioso predispone appositi *report* di analisi delle posizioni in gestione, in cui si dà conto dell'attività svolta, dello stato della pratica e la motivata proposta di eventuali rettifiche, da indirizzarsi al Direttore Generale; il Direttore Generale, nel caso in cui l'analisi risulti anche solo parzialmente non positiva, invia il report al Consiglio di Amministrazione;
- A.B.25 il Direttore Generale assicura che l'affidamento a professionisti esterni di incarichi di consulenza legale abbia come presupposto l'assoluta impossibilità di ritrovare le competenze specialistiche ricercate all'interno del personale della Società.
- A.B.26 il Direttore Generale, assicura che l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di valore economico prevista dal Codice dei contratti pubblici venga effettuato nel rispetto del Regolamento aziendale;
- A.B.27 il personale della funzione Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e Servizi Amministrativi assicura che il pagamento delle fatture di spesa relative ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga solo a fronte dei visti apposti dal Responsabile di Area/Staff/Unità nella quale ricade la fornitura del bene o del servizio e dal Responsabile del procedimento che attestino la regolare esecuzione delle prestazioni, nonché previo assolvimento degli obblighi sulla trasparenza amministrativa e di quanto previsto nel PTPCT aziendale che si intende quivi espressamente richiamato;

- A.B.28 il personale della funzione Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e Servizi Amministrativi assicura che il pagamento delle fatture emesse a fronte di acquisti diretti sia effettuato solo dopo aver acquistato il parere del Responsabile di Area/Staff/Unità di riferimento, che verifica la completezza e accuratezza della fattura con il ricevimento del bene e/o la prestazione del servizio;
- A.B.29 il personale dell'Area Amministrazione, Bilancio, Patrimonio, Contabilità, Segnalazioni di Vigilanza e Tesoreria informa il proprio Responsabile in ogni caso in cui siano evidenziati degli scostamenti tra le fatture di spesa pervenute e gli ordini di acquisto effettuati o il contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture sottoscritto;
- A.B.30 il personale dell'Area Amministrazione, Bilancio, Patrimonio, Contabilità, Segnalazioni di Vigilanza e Tesoreria assicura che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario, fatti salvi i casi in cui si presentino particolari esigenze di tipo tecnico o connesse all'esiguità della spesa che devono essere documentate ed archiviate; l'ordine di bonifico reca la sottoscrizione del Direttore Generale;
- A.B.31 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, si conforma alle disposizioni contenute nel Regolamento adottato dalla Società, che disciplina le modalità e i limiti per l'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia ai sensi del D.Lgs n. 36/2023, nonché dalla eventuale disciplina successiva;
- A.B.32 le assunzioni di personale dipendente avvengono a cura del Consiglio di Amministrazione che approva l'atto denominato "Dotazione organica del personale" che individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale nel rispetto dell'equilibrio economico della Società; la pianta organica, anche ai sensi del T.U. delle Società Partecipate, è approvata dall'Autorità di controllo analogo;
- A.B.33 il procedimento di selezione di personale dipendente si ispira ai principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, trasparenza, parità di condizioni e pubblicità, anche ai sensi del T.U. delle Società Partecipate, e viene attuato sulla base del Regolamento adottato dalla Società; la commissione di valutazione deve essere composta in maniera prevalente da commissari esterni alla SFIRS S.p.A.
- A.B.34 i Responsabili di Area/Staff/Unità emettono annualmente un giudizio professionale complessivo individuale relativo ai singoli dipendenti impiegati all'interno dell'Area/Staff/Unità di propria competenza; le valutazioni annuali e gli obiettivi individuali devono essere condivisi con il Direttore Generale;
- A.B.35 fermo il rispetto degli obblighi di legge e dei protocolli previsti nel presente Modello, i Destinatari del Modello coinvolti, in ragione dei rispettivi ruoli e funzioni, nelle procedure aventi ad oggetto i "*miglioramenti di carriera del personale interno*", come definite dall'art. 1 del *Regolamento progressioni di*

carriera, sono obbligati ad osservare le regole e i principi previsti dal predetto Regolamento interno.

- A.B.36 tutte le spese di rappresentanza sostenute dai membri degli Organi Sociali, dal Direttore Generale e dai dipendenti devono essere adeguatamente documentate e configurabili come spese di rappresentanza nonché rendicontate presentando i documenti giustificativi in originale all'Area Amministrazione secondo le modalità indicate nel *Regolamento spese di rappresentanza*;
- A.B.37 le vetture aziendali possono essere usate dagli Amministratori, dal Direttore Generale e dai dipendenti solo per comprovate esigenze di servizio, nel rispetto dei presupposti e delle modalità stabilite dal *Regolamento utilizzo autovetture aziendali*. È vietato l'utilizzo delle vetture aziendali per qualsiasi altro scopo se non specificamente autorizzato, come previsto dal predetto Regolamento interno.
- A.B.38 eventuali sponsorizzazioni, liberalità, doni e omaggi, fermo quanto previsto dal Codice di comportamento, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione nel solo caso in cui gli stessi siano previsti all'interno del budget di esercizio e devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità di controllo analogo;
- A.B.39 il Responsabile dell'Area Amministrazione, Bilancio, Patrimonio, Contabilità, Segnalazioni di Vigilanza e Tesoreria verifica che le spese relative a sponsorizzazioni, liberalità, doni e omaggi sostenute siano congruenti all'atto autorizzativo e siano adeguatamente documentate e giustificate.

7. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale dell'efficace esecuzione dei protocolli di controllo previsti dalla presente Parte Speciale, di seguito sono descritti i flussi informativi che devono essere a questi assicurati, anche utilizzando l'indirizzo di posta elettronica ***odv@sfirs.it***,

- A.C.1 il Responsabile dell'Area Programmazione e Controllo informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e l'RPCT in ogni caso in cui, nel corso delle attività di verifica della rispondenza tra le informazioni contenute all'interno delle copie cartacee dei timesheet archiviate e le informazioni contenute all'interno del software "Dashboard", rilevi anomalie tali che - valutate secondo la diligenza professionale richiesta - possano configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito;
- A.C.2 il Responsabile dell'Area Risk Management informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e l'RPCT in ogni caso in cui, nel corso delle attività di verifica dell'operato degli operatori e del Project Manager in fase di istruttoria preliminare all'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni, rilevi

anomalie tali che – valutate secondo la diligenza professionale richiesta – possano configurare una situazione potenzialmente a rischio di illecito;

- A.C.3 il Direttore Generale incontra con cadenza semestrale l'Organismo di Vigilanza per riferire sul generale andamento dell'attività di istruttoria preliminare all'erogazione di finanziamenti, contributi e agevolazioni e sulle deliberazioni adottate dall'organo deliberante in base alla relazione predisposta dal personale della Società;
- A.C.4 il Direttore Generale trasmette anche all'Organismo di Vigilanza la documentazione inviata alla Regione Autonoma della Sardegna per l'esercizio dei poteri di controllo analogo sulla Società;
- A.C.5 il Direttore Generale informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e l'RPCT dell'inizio di visita ispettiva da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna.

I Destinatari del presente Modello, qualora vengano a conoscenza di violazioni dei principi, dei protocolli di comportamento sopra indicati, dei regolamenti adottati dalla Società e di ogni altra situazione, concernente altri Destinatari del Modello o soggetti legati alla Società da rapporti di collaborazione, potenzialmente lesiva dei medesimi principi, protocolli e regolamenti, devono senza ritardo segnalare tali violazioni secondo la Procedura “*Segnalazioni whistleblowing*”.

Ai sensi dell'art. 8, par. 6, della Procedura “*Segnalazioni whistleblowing*”, l'RPCT informerà tempestivamente di tale segnalazione l'Organismo di Vigilanza, in un'ottica di sinergia e coordinamento tra i due organi, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, anche al fine di condividere gli approfondimenti e le verifiche da svolgere che possono impattare sulle attività dell'Organismo medesimo.

Le eventuali segnalazioni *whistleblowing* relative a potenziali violazioni del D. Lgs. 231/2001 e del presente Modello Organizzativo, ricevute direttamente dall'Organismo di Vigilanza, ai propri indirizzi e-mail attivati ai sensi del Modello 231 e/o in forma cartacea, verranno trasmesse entro 7 (sette) giorni dalla ricezione al RPCT, dandone informativa al segnalante. Il RPCT gestirà la segnalazione secondo quanto previsto dalla Procedura “*Segnalazioni whistleblowing*”, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 e dalla stessa Procedura in materia di tutela della riservatezza.